Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 novembre 1961 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1961, n. **1170**.
Estensione delle norme di cui all'art. 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione. Pag. 4526

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1961, n. **1171**.
Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti . . . . Pag. 4527

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1961.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società assicuratrice industriale, con sede in Torino . . . . Pag. 4529

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.
Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna . . . . Pag. 4530

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.
Modifiche allo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di prima categoria, con sede in Rovigo . Pag. 4534

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1961.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Pompei (Napoli) . . Pag. 4539

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri - Comunità europee: Bando di gara n. 154, relativo alla costruzione di un Liceo e di una Scuola di Amministrazione a Lomé (Repubblica del Togo) . . . . Pag. 4540

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . Pag. 4540

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 4540

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 4540

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4540

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4540

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4540

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4540

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4540

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4540

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 4541

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 4541

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4541

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4542

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma . . . . Pag. 4543

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa « Pescatori di Sperlonga », con sede in Sperlonga (Latina) . . . . Pag. 4543

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa combattenti ed impiegati di Montalbano Jonico (Matera) . . . . Pag. 4543

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro « Faito », con sede in Napoli . . . . . . Pag. 4543

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4543

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 4544

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 4544

Ministero dei lavori pubblici:

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di rimboschimento e consolidamento della zona a nord dell'abitato di Librizzi . . . . Pag. 4544

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia . . . Pag. 4544

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera. Pag. 4544

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Revoca di divieto di caccia . . . . Pag. 4544

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Cessione delle attività e passività del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento), in liquidazione coatta, al Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento e autorizzazione a quest'ultimo per l'apertura di uno sportello in Montesarchio . . . . . Pag. 4544

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a trentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . Pag. 4545

Ufficio medico provinciale di Siena:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena. Pag. 4545

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena . . . . Pag. 4545

Ufficio medico provinciale di Latina: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina . . Pag. 4545

Ufficio medico provinciale di Piacenza: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza . . . . . . Pag. 4546

Ufficio medico provinciale di Pescara: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara . Pag. 4547

Ufficio medico provinciale di Agrigento: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento . . Pag. 4547

Ufficio medico provinciale di Catanzaro:

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . . . . Pag. 4547

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro . Pag. 4547

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 286 DEL 18 NOVEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione, effettuata il 10 novembre 1961, delle obbligazioni delle serie speciali 5% « Ferrovie dello Stato » - PRIMA emissione (anno 1960) e 5,50% « Ferrovie dello Stato » - SECONDA emissione a premi (anno 1952) - TERZA emissione a premi (anno 1953) - QUARTA emissione a premi (anno 1955) e QUINTA emissione (anno 1959).

(7528)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1961, n. **1170.**

Estensione delle norme di cui all'art. 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate, di cui agli articoli 73 e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale abbia maturato l'anzianità di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scruti-

nio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

In corrispondenza dei posti in soprannumero così creati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli

Art. 2.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1961, n. 1171.

Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;
Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1105;

Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;

Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1960, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220; 20 dicembre 1960, n. 1543; 24 dicembre 1960, numeri 1585 e 1586 e 3 aprile 1961, numeri 320 e 321 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio

1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1961 a non oltre il 31 dicembre 1961 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

a) il dazio doganale nella misura dell'1 % sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 % fino a 1 % inclusi di vanadio (voce della tariffa 73.01-*d*-1);

b) il dazio doganale nella misura del 3 % sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa 73.08-*a*-1):

I) nei limiti di un contingente di tonnellate 50.000, riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto od in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati;

II) nei limiti di un contingente di tonnellate 15.000, riservato alle aziende che, anche tramite proprie consociate, producano tubi ad alta pressione di tipo a saldatura elicoidale ad arco sommerso e che provvedano inoltre direttamente alla costruzione di oleodotti;

c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2.400 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per Kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati (voci della tariffa 73.13-*a*-1; 73.15-*b*-6-*alfa*-I);

d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata o lavorata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 5,5 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62 % e 0,74 %, destinata all'industria dei pneumatici (voce della tariffa ex 73.15-*a*-4-*beta*-I).

Art. 2.

All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1585, la voce della tariffa 32.07-*a*-2-*beta*-IX è corretta in « ex 32.07-*a*-2-*beta*-IX (cromati e solfocromati di piombo e di zinco) ».

Alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1586, nella colonna « Osservazioni » in corrispondenza del dazio del 26 % (*) con un minimo di L. 130 (*) per pezzo, indicato per la voce 85.21-*c*, aggiungere « Per i diodi a cristallo è sospesa l'applicazione del dazio minimo per pezzo ».

Alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1961, n. 321, nella colonna «Osservazioni» in corrispondenza del dazio del 14 % (*), indicato per la voce di tariffa ex 28.38-*b*-2, leggere « Escluso l'allume di potassio » invece di « Escluso il cloruro di potassio ».

Art. 3.

La denominazione delle merci per la voce n. 73.03-*b*-3-*gamma* della tariffa dei dazi doganali di importazione è modificata come segue:

« non nominati, in materiali d'ogni specie resi inservibili dall'uso, oppure scarti di laminazione o di fusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie o screpolature), presentati o ridotti sotto vigilanza doganale in masse informi pressate o in pezzi, di dimensioni non superiori a m. 1,50 × 0,50 × 0,50 (C) ».

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai prodotti compresi nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuno di essi indicati.

Agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri della Comunità economica europea e scortati dai prescritti certificati rimane tuttavia applicabile il regime daziario attualmente in vigore per tali provenienze, qualora risulti più favorevole di quello stabilito nell'annessa tabella.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 4. — VILLA

TABELLA

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
ex 38.08-*a*	Colofonie, comprese le colofonie dette peci resinose	6 % (*)
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura:	
ex *b*	cascami	......
	I cascami di segheria, destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli, particelle e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
47.01	Paste per carta:	
b	di legno:	
	2) altre:	
	beta) chimiche:	
	ex II) imbianchite	
	La pasta di cellulosa di legno, imbianchita è ammessa all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: *a*) nei limiti di un contingente di quintali 30.000 per l'anno 1961 e successivamente di quintali 60.000 annui, se destinata alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche; *b*) nei limiti di un contingente di quintali 7.500 per l'anno 1961 e successivamente di quintali 15.000 annui, se destinata alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa.	
55.02	Linters di cotone:	
b	altri	esente
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal numero 87.01 al n. 87.03 incluso:	
b	altri:	
	1) della carrozzeria	19 % (*)

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1961.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicuratrice industriale », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

Tariffa n. 11, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 12, relativa all'assicurazione temporanea complementare per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 31, relativa all'assicurazione mista, a premio unico di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 32, relativa all'assicurazione mista, a premi annui limitati, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffe n. 40-42, relative all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza, senza e con capitalizzazione delle decrescenze;

Tariffa n. 45, relativa all'assicurazione, a termine fisso a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato.

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria attualmente in vigore.

Roma, addì 8 novembre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7573)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, approvato con decreto ministeriale 13 luglio 1953;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci della predetta Cassa in data 9 gennaio 1960 e 9 gennaio 1961, e quella del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa in data 7 settembre 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59 e 60 dello statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, in conformità dei rispettivi testi qui uniti.

il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

Testo integrale dei nuovi articoli dello statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, secondo la modifica proposta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Ravenna, fondata nel 1839 da una Società di privati benemeriti cittadini, con la sanzione della Segreteria per gli affari interni dello Stato Pontificio in data 21 dicembre 1839, iniziò le operazioni il 1° marzo 1840 con un fondo di dotazione rappresentato da 100 azioni da 20 scudi romani ciascuna, rimborsato nel 1847, ed ebbe riconoscimento giuridico con regio decreto 17 marzo 1861.

Essa ha sede legale in Ravenna, con uffici e dipendenze istituiti od istituendi a norma di legge.

Fa parte della Federazione delle Casse di risparmio della Emilia e Romagna.

E' regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 6.

Il numero dei soci non può essere superiore a 100 nè inferiore a 90.

La qualità di socio è personale e intrasmissibile e si acquista per nomina dell'assemblea.

I soci debbono essere scelti fra i cittadini italiani di indiscussa probità i quali, per condizioni sociali, uffici ricoperti, studi, gradi accademici o per estimazione acquisita nell'esercizio professionale o nelle varie attività produttive, diano affidamento di poter contribuire al conseguimento delle finalità della Cassa.

Il Consiglio di amministrazione compila le liste dei candidati da proporre all'assemblea, in numero non superiore a quello dei posti vacanti, scegliendoli tra i nominativi segnalati per iscritto da almeno dodici soci; nessun socio potrà segnalare, per la elezione nella medesima assemblea, più di due nominativi.

Le segnalazioni dovranno essere inviate alla presidenza mediante lettera raccomandata, tra il 1° ottobre ed il 20 novembre di ciascun anno.

Nei dieci giorni precedenti a quello dell'assemblea i soci potranno prendere visione, presso la presidenza dell'Istituto, della lista dei candidati con la indicazione, per ciascuno di essi, dei nomi dei proponenti.

Per conseguire la nomina a socio occorre il voto di due terzi degli intervenuti all'assemblea.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna che importi la privazione del diritto di elettorato;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa, o che abbiano lite vertente con essa, o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che non risultino residenti o domiciliati in Ravenna o in alcuno dei Comuni in cui la Cassa svolge la sua attività;

d) i dipendenti della Cassa o di altri Istituto di credito.

Inoltre cessano di essere soci coloro che, senza giustificato motivo, non abbiano preso parte a tre adunanze consecutive dell'assemblea ordinaria indetta entro il mese di aprile di ogni anno ai sensi del successivo art. 9.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea, su proposta che il Consiglio di amministrazione dovrà presentarle ogni qualvolta ne ricorra il caso.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

Art. 8.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulle nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale rimesse alla sua competenza dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto;

c) sulla retribuzione del Collegio sindacale e sull'assegnazione delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio di amministrazione, tenendo presente le disposizioni vigenti in materia;

d) sull'approvazione dei bilanci annuali;

e) sulle eventuali proposte formulate dai soci a seguito di convocazione con le modalità di cui al successivo art. 10;

f) su quant'altro il Consiglio ritenga opportuno sottoporre alla sua decisione.

L'assemblea esprimerà inoltre il suo parere sulle modifiche statutarie, le quali saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione; e potrà proporre di sua iniziativa modifiche sulle quali delibererà in via definitiva il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria è annualmente convocata:

entro il mese di aprile per deliberare sul bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e su quanto indicato alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 8;

entro il mese di dicembre qualora siano da adottare deliberazioni sulla nomina e sulla deccadenza dei soci (lett. *a*) dell'art. 8.

In ambedue le convocazioni delibererà sugli eventuali altri oggetti che il Consiglio di amministrazione ritenga di includere nell'ordine del giorno.

Art. 15.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a' sensi di legge.

Gli altri amministratori vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, di altri membri del Consiglio, del direttore generale, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa, nè i parenti e gli affini, sino al quarto grado incluso, dei sindaci;

b) coloro che abbiano lite vertente con la Cassa;

c) coloro che abbiano cariche o comunque appartengano ad Istituti di credito operanti nella zona di azione della Cassa. E' fatta eccezione per gli Istituti dei quali la Cassa sia partecipante.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti o che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti dal Consiglio, il quale assumerà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 17.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Essi, peraltro, continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed, occorrendo, sino a che entrino in carcia i loro successori.

I membri del Consiglio di nomina assembleare durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano, nel corso di ciascun quadriennio, in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo ed uno nel quarto in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso di elezione generale le scadenze nel primo triennio sono determinate dal sorteggio.

I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, od altre cause, restano in carica per il tempo che rimaneva a compiersi da coloro ai quali si sono surrogati.

Art. 18.

Per l'intervento effettivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle sedute di Commissioni consultive o di sconto, e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, al presidente, al vice presidente e agli altri membri del Consiglio è assegnata una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita annualmente dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso di eventuali spese vive sostenute.

Non è ammesso il cumulo di medaglie di presenza nello stesso giorno

Art. 19.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta alla settimana; in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dai presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 8) dell'art. 21, occorre il voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere anziano. L'anzianità si determina secondo il disposto dell'art. 14.

I verbali delle adunanze sono firmati da chi le ha presiedute e dal direttore generale. Qualora il Consiglio si aduni in seduta segreta, chi presiede designerrà un consigliere a fungere da segretario.

Art. 21.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa, particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge, sentito il parere dell'assemblea dei soci;

2) sulla convocazione delle assemblee dei soci e sui relativi ordini del giorno;

3) sulla nomina e sul trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

4) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

5) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

6) sul trattamento economico e normativo del personale, sulle nomine e promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, nonchè sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale a' sensi di regolamento;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione. I poteri delegati alle Commissioni di sconto non possono eccedere la decima parte del limite del fido da concedersi ad uno stesso nominativo ai sensi dell'art. 59 del presente statuto;

9) sul conferimento delle firme di rappresentanza, per determinati atti, a dirigenti, funzionari o altri dipendenti dell'Istituto;

10) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, sull'eventuale fusione o incorporazione di altri Istituti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

12) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

13) sulla erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

14) sull'assunzione dei nuovi servizi e sulla soppressione di quelli esistenti;

15) sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili nei limiti consentiti dalla legge, con facoltà di rinunciare all'ipoteca legale, e sulle locazioni di durata non inferiore ai dodici mesi;

16) sulle formalità per l'emissione dei libretti, sulle norme che ne regolano le varie categorie e sulla determinazione dei tassi di interesse in conformità alle disposizioni in materia;

17) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

18) sulle norme e criteri di massima per l'impiego dei capitali e fondi della Cassa;

19) sulle operazioni di cui all'art. 49;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga un credito della Cassa;

21) sulle transazioni di qualsiasi natura;

22) su quanto atro interessi la gestione della Cassa e non sia di competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 22.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa; convoca e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, le eventuali Commissioni consultive e di sconto; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Il presidente nomina avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale, nelle quali sia comunque inetressato l'Istituto.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla più prossima adunanza del Consiglio.

Il presidente ha la piena facoltà di accettare costituzioni di ipoteche in favore della Cassa intervenendo negli atti relativi con i più ampi poteri. Allorquando il credito della Cassa sia integralmente estinto consente alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia e alla cancellazione delle trascrizioni, alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa.

In assenza e in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente e, in assenza od impedimento anche di questi, il consigliere anziano: l'anzianità si determina secondo il disposto dell'art. 14.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad altri componenti del Consiglio o al direttore generale alcune delle proprie attribuzioni, precisandone caso per caso i limiti e la durata.

Art. 23.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di esso uno è nominato dall'assemblea dei soci, e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 Codice civile e da altre disposizioni di legge, nonchè delle altre condizioni di incompatibilità contemplate dall'art. 16 per i componenti il Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. In ogni caso rimangono nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori.

I sindaci nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

I sindaci devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci, alle quali devono annualmente esporre la relazione sul bilancio dell'esercizio.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decadute dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i relievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci viene corrisposta una retribuzione nella misura che sarà stabilita annualmente dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Direttore generale e personale

Art. 24.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei soci ed interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; e con voto deliberativo alle adunanze delle Commissioni di sconto e delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi dell'art. 21, n. 7.

Il direttore generale:

a) istruisce gli affari della Cassa e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio firmando gli atti relativi;

b) firma la corrispondenza ordinaria (salvo quella che il presidente, o chi ne fa le veci, intenda, caso per caso, firmare personalmente), gli assegni, le girate e le quietanze delle cambiali e dei vaglia, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, nonchè tutti i documenti per la normale gestione, con l'osservanza delle limitazioni stabilite dalle deliberazioni del Consiglio. Firma inoltre i verbali delle adunanze del Consiglio e delle Commissioni e conseguenti dichiarazioni e provvedimenti;

c) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone in tal caso il presidente;

d) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale e lo presenta al Consiglio corredato di una relazione illustrativa.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che a suo giudizio può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, dalla sede centrale alle dipendenze e viceversa, nonchè da dipendenza a dipendenza. Egli deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da altro dirigente, da un funzionario della Cassa, oppure da un consigliere, all'uopo delegati dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale medesimo.

Art. 25.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i doveri e i diritti del personale ad eventuale integrazione dei vigenti contratti di lavoro e le facoltà di firma in rappresentanza della Cassa.

Art. 30.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare del libretto o ai suoi aventi diritto.

Possono emettersi libretti e buoni fruttiferi, entrambi nominativi, intestati a più persone, anche con facoltà per ciascuno degli intestatari di compiere operazioni separatamente.

Art. 31.

Il credito iscritto su un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni, sia a richiesta del depositante col consenso, ove occorra, del titolare, sia per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

La Cassa considera l'accettazione dei vincoli come patto contrattuale in suo confronto, e non si tiene quindi in nessun caso obbligata alla restituzione del deposito se non in seguito all'adempimento delle condizioni contemplate nel vincolo stesso.

Art. 34.

Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, e le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento in relazione all'applicazione delle valute e ai limiti delle disponibilità, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sui libretti e si corrispondono al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 42.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a scadenza fissa o a scadenza indeterminata, ma con vincolo di preavviso reciproco, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo o del periodo di preavviso, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Gli eventuali versamenti successivi a quello iniziale effettuati su libretti vincolati a scadenza fissa determinano una nuova decorrenza del vincolo, a partire dalla data dell'ultimo deposito; altrimenti fruttano un interesse in base al tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere fino alla scadenza.

Art. 43.

La capitalizzazione degli interessi ha luogo alla scadenza del vincolo o annualmente al 31 dicembre.

Art. 44.

Qualora alla scadenza del vincolo o entro i quindici giorni successivi il deposito non venga ritirato, il vincolo si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo.

Art. 48.

La Cassa può aprire conti correnti di corrispondenza a persone fisiche e giuridiche; tali conti potranno essere movimentati oltre che da depositi e da prelevamenti in contanti da accreditamenti e da addebitamenti in dipendenza di operazioni e servizi resi.

I conti correnti di corrispondenza sono regolati dalle norme stabilite dal Consiglio, con l'osservanza delle disposizioni di carattere generale vigenti in materia; essi possono essere sia liberi che vincolati.

Ai conti correnti di corrispondenza si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, le norme relative ai depositi in conto corrente ed alle altre categorie di depositi.

Art. 49.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei seguenti modi:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisti di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di Buoni del tesoro, di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi relative ai titoli di cui alla lettera *a*), nonchè nello sconto dei titoli stessi rimborsabili a scadenza fissa;

d) in operazioni cambiarie, assistite o meno da garanzie sussidiarie e in sconti di note di pegno (warrants) emesse da Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati;

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegno di crediti ipotecari aventi gli stessi requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa;

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca, o da cessione o pegno di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da fidejussioni, o, eccezionalmente, con le limitazioni di cui all'art. 52, assistite da semplice obbligazione chirografaria del correntista;

g) in operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in conformità delle disposizioni vigenti;

h) in mutui chirografari e conti correnti a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti; nonchè in sconti delle delegazioni medesime;

i) in anticipazioni di cassa o altre sovvenzioni provvisorie ad Enti di cui l'Istituto disimpegni il servizio di tesoreria, nei limiti previsti dai contratti di appalto o fissati dalla legge;

l) in acquisti di credito verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e altri Corpi morali, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinata scadenza; e in sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di legge o convenzione.

La durata massima di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti garantiti da pegno di cose mobili aventi valore commerciale, o da note di pegno (warrants) emessi da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in sovvenzioni su pegno di cose mobili, secondo le disposizioni di legge che regolano il credito pignoratizio;

o) in prestiti agli impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisti di immobili con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dagli organi di vigilanza;

s) in finanziamenti su crediti derivanti da esportazioni, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, previe le debite autorizzazioni;

t) in ogni altra operazione che sia consentita alle Casse di risparmio da leggi speciali, espressamente in deroga ai loro statuti.

Art. 50.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da accordarsi, caso per caso, dall'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite del fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 49, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili di cui alla lettera *m*) dell'art. 49, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un periodo di tempo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso delle operazioni, il valore dei titoli e delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata, all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altra formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il ricupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a ricoprire il suo credito.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare la estrazione dei titoli offerti in garanzia.

Art. 52.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere una sola firma quando siano emesse ai sensi della legge sul credito agrario o quando siano garantite da ipoteca, o da pegno, o cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni che risultino regolarmente costituiti e notificati alla Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi di indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma, ed anche concedersi aperture di credito in conto corrente, assistite da semplice obbligazione chirografaria del correntista, nel limite di fido di L. 10.000.000 complessivamente per ciascuna persona fisica o giuridica, salvo deroga da richiedersi, per singoli casi eccezionali, all'Organo di vigilanza. La somma da impiegarsi nelle operazioni anzidette non deve eccedere il 6 % dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiori ai sei mesi: le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario avranno la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

E' in facoltà del Consiglio concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni, salvo proroga da accordarsi di anno in anno per non più di un altro quinquennio.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

La durata delle aperture di credito in conto corrente è fissata, di regola, a revoca, col semplice preavviso da parte della Cassa di cinque giorni.

Art. 53.

I mutui e i conti correnti ipotecari devono essere garantiti da ipoteca sopra immobili situati in prevalenza nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di pro-

durre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le ipoteche concesse a garanzia di operazioni compiute dalla Cassa devono essere normalmente di primo grado. In ogni caso il valore delle ipoteche o dei pesi precedenti, con gli accessori per interessi e spese giudiziarie, aggiunte al credito della Cassa, non deve mai eccedere la metà del valore cauzionale degli immobili.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca devono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie ben vise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 54.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse o variabili di ammortamento, in un periodo massimo di quindici anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito un più lungo termine di ammortizzo fino ad un massimo di venticinque anni, soltanto per i mutui per case popolari ed agrari di miglioramento. Inoltre per i mutui che godono del contributo statale nel pagamento degli interessi la durata potrà essere uguale a quella del contributo.

Pure eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

I conti correnti ipotecari non dovranno avere durata superiore ai cinque anni. Eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni, previo riaccertamento della capienza del valore cauzionale degli immobili dati in ipoteca. Il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi.

Art. 55.

Nelle forme di impiego sotto precisate non potranno superarsi i limiti per ciascuna indicati, riferiti all'ammontare complessivo dei capitali amministrati dalla Cassa:

a) in mutui e conti correnti garantiti da ipoteca o da pegno di crediti ipotecari: il 20 %;

b) in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, in sconti di annualità statali, in partecipazioni: il 15 %. Gli investimenti in partecipazioni non dovranno comunque superare il 5 % dei predetti capitali amministrati.

Art. 56.

Tutti i diritti e i crediti che direttamente o indirettamente la Cassa vanta verso una persona, ditta od ente, pure se non liquidi ed esigibili, qualunque sia il momento in cui sorgono, si intendono garantiti di pieno diritto da tutte le somme, i titoli, i valori e le merci di proprietà o al nome della stessa persona, ditta o ente, comunque esistenti o costituiti in garanzia della Cassa medesima.

Senza che si possano sollevare comunque eccezioni, la Cassa può considerare in qualunque momento compensati in un unico rapporto di debito e credito tutti i conti esistenti presso la Cassa al nome del medesimo contraente anche se non liquidi e ciò pure agli effetti della garanzia di cui al comma precedente.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

Art. 59.

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può:

a) assumere il servizio di esattoria e tesorerie comunali e di ricevitorie provinciali, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio e di Istituti di credito eseguendo servizi bancari per loro conto;

c) assumere per conto terzi il servizio ed incasso effetti, e quello di compra-vendita di titoli previa copertura totale;

d) riscontrare le cambiali del proprio portafoglio;

e) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

f) vendere e depositare a cauzione di servizi i titoli di proprietà di cuit alla lettera a) dell'art. 49, e vendere le partecipazioni di cui alla lettera q) dello stesso art. 49;

g) cedere i propri crediti;

h) vendere e locare i propri immobili;

i) contrarre operazioni passive in genere quando ciò occorra per il regolare andamento dei propri servizi;

l) rilasciare fidejussioni ed avalli e costituire cauzioni con titoli del proprio portafoglio, a favore di terzi, contro garanzie nelle forme e con le modalità previste al titolo IX « Impieghi »;

m) partecipare — ove siano intervenute le autorizzazioni di legge, quando necessarie — a Sindacati e Consorzi per l'assunzione a fermo di titoli che, in forza delle vigenti disposizioni, siano acquistabili dalle Casse di risparmio, nonchè per il collocamento, attraverso il solo servizio di sportello bancario, dei titoli suddetti, di obbligazioni ed azioni di Enti e Società;

n) assumere l'amministrazione di patrimoni, nonchè servizi che per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori venissero affidati o consentiti alla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e condizioni relative alle operazioni del presente Titolo.

Art. 60.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale, all'assemblea dei soci che dovrà aver luogo entro il 1° quadrimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e la relativa approvazione, nonchè per assegnare almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Il Direttore — *Il Presidente*

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: TAVIANI

(7004)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.

Modifiche allo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di prima categoria, con sede in Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di prima categoria, con sede in Rovigo, approvato con decreto ministeriale 9 gennaio 1951;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 10 luglio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 31, 42, 44, 46, 55, 57, 58, 61 e 62 dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di prima categoria, con sede in Rovigo, in conformità dei rispettivi testi qui allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

Monte di credito su pegno di Rovigo
Monte di prima categoria

NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI STATUTARI

numeri 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 31, 42, 44, 46, 55, 57, 58, 61, 62, *deliberato dal Consiglio di amministrazione in data* 10 *luglio* 1961.

Art. 1.

Il Monte di Rovigo ha avuto la sua origine da un Monte frumentario fondato nel 1508 dal podestà Giovanni Battista Bonci e trasformato poi, nel 1547, in Monte di prestiti su pegno, d'ordine del Magnifico Consiglio di Rovigo.

Con decreto del Ministero del tesoro in data 5 gennaio 1950 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio stesso anno, è stato assegnato alla prima categoria dei Monti di credito su pegno.

Appartiene alla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie ed è regolato dalle leggi e dai regolamenti in vigore per i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè dalle disposizioni del presente statuto.

E' denominato Monte di credito su pegno di Rovigo ed ha sede in Rovigo. Nella gestione del credito ordinario può aggiungere a tale denominazione quella di « Banca del Monte di Rovigo ».

Con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti, può aprire filiali nella sua zona d'azione.

Art. 3.

Il patrimonio del Monte è costituito:

a) dal Fondo di dotazione;

b) dal Fondo di riserva ordinaria;

c) dal Fondo di garanzia federale;

d) dal Fondo oscillazione valori;

e) dal Fondo perdite eventuali;

f) dal Fondo oneri diversi;

g) da altri fondi costituiti o da costituirsi per scopi speciali.

Art. 6.

Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice-presidente e da cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a termine di legge. Gli altri amministratori sono nominati:

due dall'Amministratore comunale di Rovigo;

due dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia di Rovigo;

uno dall'Amministrazione provinciale di Rovigo.

Gli amministratori del Monte durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio.

I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni od altre cause restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto ancora rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

La nomina a consigliere non comporta rappresentanza nel Consiglio del Monte delle Amministrazioni od Enti da cui proviene la nomina stessa.

La nomina dei consiglieri dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative delle varie attività economiche e professionali e fra gli esperti in materia di economia e finanza.

Art. 7.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) i cittadini residenti fuori della provincia di Rovigo;

b) gli amministratori del Comune e della Provincia e le persone dichiarate incompatibili dalle vigenti leggi;

c) gli impiegati e funzionari delle Amministrazioni dello Stato, Provincia e Comune e tutti coloro che ricoprono cariche direttive in organizzazioni di partito;

d) coloro che appartengano all'Amministrazione di altri Istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli Istituti stessi, ad eccezione di quegli Istituti ai quali eventualmente il Monte partecipi;

e) tutti coloro che abbiano col Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori, sia quali convenuti; gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte commerciali o enti morali, le quali società, ditte o enti morali si trovino nelle stesse condizioni di litigiosità o di inadempienza di cui al comma precedente;

f) i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso di coloro che appartengano all'Amministrazione di altri Istituti di credito operanti nella zona d'azione del Monte.

Non possono, inoltre, far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini rispettivamente fino al terzo e fino al secondo grado incluso dei sindaci, direttore, funzionari e dipendenti in genere del Monte.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni o nei casi di incompatibilità di cui sopra, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale, a mezzo del presidente, prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 9.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione del Monte; particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza e su qualsiasi altro provvedimento relativo al direttore;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici e contratti aziendali per il personale del Monte e dei servizi ad esso aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile ed in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento organico;

6) sulla istituzione di eventuali commissioni consultive e di sconto determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui conti consuntivi annuali;

8) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte ai sensi delle vigenti disposizioni;

9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

10) sull'erogazione di fondi destinati a scopi di beneficenza, previdenza, assistenza e pubblica utilità;

11) sulla vendita e sull'acquisto di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

12) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

13) sulle norme che regolano l'attività pignoratizia nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente statuto;

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sulle norme sulla raccolta dei depositi in conformità delle disposizioni in vigore;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali disponibili;

17) su tutte le operazioni del Monte;

18) sulla partecipazione ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi o garantiti dallo Stato e sulla nomina di rappresentanti del Monte in seno all'Amministrazione degli Istituti ed Enti stessi;

19) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione e sui compensi ai membri del Collegio sindacale, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia;

20) sui compensi ai componenti delle eventuali commissioni consultive e di sconto tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia;

21) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando l'operazione non sia totalmente estinta;

22) sulle transazioni;

23) sugli eventuali incarichi da affidarsi ai singoli membri del Consiglio di amministrazione;

24) sulle operazioni passive per sopperire alle eventuali necessità di cassa;

25) sulla assunzione di ricevitorie, esattorie e servizi di tesoreria;

26) su qualsiasi regolamentazione inerente allo sviluppo dell'Istituto e su qualsiasi argomento che il presidente credesse di sottoporgli a sollievo delle sue responsabilità.

Art. 11.

Il Consiglio si riunisce una volta alla settimana, il giorno fisso prestabilito, in funzione di Comitato di sconto; una volta al mese in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo richiedono i bisogni dell'Amministrazione, a giudizio del presidente, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, è necessaria la presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente; mancando entrambi, dal consigliere anziano.

S'intende consigliere anziano chi fa parte del Consiglio da maggior tempo. In caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle riunioni vengono firmati dal presidente e dal direttore che partecipa alle sedute, funge da segretario e redige i verbali.

Nelle sedute segrete funziona da segretario il consigliere designato dal presidente e vi partecipano esclusivamente i consiglieri.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto e si deve considerare respinta la proposta che non abbia ottenuto il voto favorevole di oltre metà dei presenti.

E' vietato ai membri tutti del Consiglio di prender parte a riunioni o a deliberazioni riguardanti affari in cui siano interessati i loro congiunti od affini fino al terzo grado o enti da costoro amministrati.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono firmati dal presidente e debbono essere spediti al domicilio dei singoli consiglieri e dei sindaci almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi d'urgenza, nei quali tale termine potrà non essere rispettato.

Art. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Istituto.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento di tutti i servizi, con facoltà, nei casi di assoluta urgenza, di prendere ogni opportuna determinazione, salvo sempre la ratifica del Consiglio alla prima riunione.

Spetta al presidente consentire alla cancellazione delle ipoteche o alla surrogazione da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia e alla restrizione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni integralmente estinte.

In caso di assenza del presidente lo sostituisce nelle funzioni il vice-presidente, essendo assente anche quest'ultimo, il consigliere anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova della sua assenza.

Il presidente — previa autorizzazione del Consiglio — può, ove sia necessario, delegare ad altri componenti l'amministrazione, al direttore, funzionari, impiegati, con le modalità, cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune delle proprie attribuzioni o facoltà.

Art. 14.

Presso il Monte funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Essi sono nominati:

a) due dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie;

b) uno collegialmente dal comune di Rovigo, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Rovigo e dalla Amministrazione provinciale di Rovigo.

Qualora entro quaranta giorni dalla richiesta del Monte agli Enti di cui alla precedente lettera *b*), la nomina non venisse effettuata, vi provvederà il Prefetto di Rovigo.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste per i consiglieri e di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto.

I sindaci durano in carica un anno, fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

In ogni caso restano in carica fino a che gli Enti da cui ripetono la loro nomina, ovvero il Prefetto di Rovigo a termini del comma terzo del presente articolo, non abbiano provveduto alla loro conferma o sostituzione.

I sindaci nominati in surrogazione di quelli che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci possono operare per delega anche separatamente uno dall'altro.

Gli accertamenti, le proposte o i rilievi del Collegio sindacale dovranno essere trascritti in apposito libro da tenersi con l'osservanza delle norme di legge.

I sindaci devono intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute delle eventuali Commissioni di sconto.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione, da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Ai sindaci può essere corrisposto un compenso, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, compenso che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 15.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione che vi provvede mediante pubblico concorso o per chiamata. Qualora la nomina venisse effettuata per concorso il bando deve precisare i requisiti richiesti per la ammissione al concorso, l'età massima e minima dei concorrenti, il trattamento economico e di quiescenza riservato al direttore nonchè il periodo di tempo entro cui il prescelto dovrà assumere l'ufficio.

Il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. Assiste, inoltre, con voto deliberativo alle riunioni del Consiglio di amministrazione in funzione di Comitato di sconto e pure con voto deliberativo nelle riunioni di eventuali commissioni di sconto. Può inoltre intervenire alle adunanze delle commissioni consultive costituite a sensi dell'art. 9, n. 6.

Dirige, sorveglia ed istruisce gli affari tutti del Monte e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi. Firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, dei vaglia, degli assegni, le quietanze sui mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, gli assegni e le disposizioni in genere a valere su conti correnti di corrispondenza o per servizi o conti di anticipazione con altri Monti di credito su pegno di prima o seconda categoria, Casse rurali ed artigiane, Casse di risparmio, Banca d'Italia ed Istituti di credito in genere, e compie ogni altra operazione delegatagli dal Presidente.

Firma inoltre i verbali delle riunioni del Consiglio riunito sia in forma ordinaria sia in funzione di Comitato di sconto, ed ogni dichiarazione e provvedimento.

Compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone in tal caso il Presidente.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio.

Deve inoltre formulare proposte in ordine a tutti i provvedimenti che riguardano il personale stesso, come, ad esempio, nomine, promozioni, trattamento economico, punizioni e licenziamenti.

In caso di assenza od impedimento del direttore il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova della sua assenza od impedimento.

Art. 17.

E' fatto divieto al personale tutto di contrarre obbligazioni passive con il Monte, sia dirette che indirette. Eccezionalmente potrà essere consentito ai dipendenti di assumere con l'Ente obbligazioni contro cessione del quinto dello stipendio.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni od altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone gli Organi di vigilanza.

Art. 18.

Il Monte accetta in deposito fruttifero, a partire da lire cinquecento, le somme che gli vengono affidate.

Art. 21.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto.

Art. 24.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per il Monte.

Art. 25.

Il tasso d'interesse che il Monte corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione delle valute ed i limiti di versamento e di disponibilità con i correlativi termini di preavviso sono dettagliatamente stabiliti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle vigenti condizioni e norme di carattere generale che disciplinano tale materia. L'interesse viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 26.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dal Monte nei suoi registri.

I libretti che per cinque anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, di rimborso o di registrazione degli interessi possono essere trasferiti nella categoria di depositi infruttiferi.

Art. 31.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati a persone od enti appartenenti a categorie ammesse ad usufruirne, giusta quanto disposto dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con la osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Anche per quanto concerne i limiti massimi dei depositi fruttiferi dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè dei termini di preavviso relativi a questi ultimi si osservano le suaccennate disposizioni regolamentari e di carattere generale.

Il Monte accetta versamenti a partire da lire cinquecento e non rilascia che un solo libretto di risparmio speciale a favore della stessa persona od ente.

Art. 42

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza firmata dal presidente o dal direttore o da un funzionario o da un impiegato, all'uopo delegati dal Consiglio, e dallo stimatore. Essa è un titolo al portatore anche se contenga l'indicazione di un nome. Deve contenere, oltre a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, l'orario di servizio e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa, devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 45, relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno.

Art. 44.

La durata dei prestiti è stabilita normalmente in mesi dodici. Il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore, può stabilire che la durata dei prestiti venga ridotta a mesi sei.

Possono essere ammesse fino a sei rinnovazioni per le operazioni della durata di un anno e fino a dodici rinnovazioni per quelle della durata di sei mesi.

Gli interessi e gli eventuali accessori sono pagabili in via posticipata.

La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere concessa previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno. Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 46.

Gli oggetti impegnati non possono essere soggetti a fermo, sequestro o pignoramento. Chi rivendica cose smarrite o rubate costituente in pegno, o, per qualsiasi titolo, abbia diritto su di esse, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

Qualora l'Autorità giudiziaria, unica competente a disporre siffattamente, ordini il fermo di oggetti costituiti in pegno, essi rimarranno presso il Monte a disposizione, per essere consegnati secondo i provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo pagamento di quanto sia dovuto a termini del comma precedente.

In caso d'urgenza possono validamente ordinare il fermo di oggetti costituiti in pegno anche gli ufficiali di pubblica sicurezza, ma ciò soltanto in via provvisoria ed in attesa del provvedimento definitivo da parte del magistrato.

Il Monte non risponde dei danni derivanti agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore. Non risponde inoltre dei danni arrecati dalle tarme e da altri insetti o animali. Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati dall'art. 41 e quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 55.

I capitali amministrati dal Monte sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria;

b) in acquisto di titoli di cui la lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro e di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui assistiti da garanzie ipotecarie o da pegno di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dal Monte;

f) in aperture di credito in conto corrente con almeno due firme d'obbligo, e, con le limitazioni di cui all'art. 57, con la sola obbligazione chirografaria del correntista;

g) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambali;

h) in operazioni di credito agrario di esercizio in conformità alle vigenti disposizioni;

i) in mutui e conti correnti chirografari a Province, Comuni e loro Consorzi legalmente costituiti, ed Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

l) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *i*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

m) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Province ed i Comuni, liquidi ed esigibili senza condizioni a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato e da aziende statali in forza di leggi o di convenzioni di durata non superiore ai 20 anni;

n) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emessi da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in costituzioni di cauzioni in titoli o mediante fidejussione per conto terzi, con le limitazioni previste dall'art. 57;

p) in prestiti ad impiegati di pubbliche amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e degli altri rischi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

q) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

r) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi o garantiti dallo Stato;

s) in sovvenzioni su pegno di cose mobili secondo le vigenti disposizioni di legge sul credito pignoratizio ed in conformità a quanto disposto dal titolo VII del presente Statuto;

t) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, le Casse postali, Istituti di credito di diritto pubblico,

Banche d'interesse nazionale, Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dagli Organi di vigilanza;

u) in operazioni di credito a favore dell'artigianato in conformità alle disposizioni in vigore;

v) in operazioni di acquisto e vendita di divise estere ed operazioni in cambi sull'estero con le debite autorizzazioni e con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

z) in ogni altra operazione eventualmente consentita alle Casse di risparmio ed ai Monti di credito su pegno di prima categoria da leggi speciali espressamente in deroga agli statuti.

Art. 57.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi di notoria, indiscussa solvibilità, potranno essere consentite sovvenzioni cambiarie ad una sola firma ed aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, nel limite di fido di L. 500.000 per ogni nominativo.

L'ammontare delle sovvenzioni cambiarie ad una sola firma e delle aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista non possono superare, complessivamente considerate, il sei per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni, che risultino regolarmente costituiti e notificati alla amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' fatta eccezione per gli effetti girati da società o ditte, quando tali effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendite di merci o prodotti al dettaglio effettuate contro pagamento in parte a contanti ed in parte a rate, con patto di riservato dominio in favore delle società o ditte venditrici fino a pagamenti interamente eseguiti, nel quale caso gli effetti potranno avere la scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

E' facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido e per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Potranno essere costituite cauzioni per conto terzi in titoli di cui alla lettera a) dell'art. 55 e prestate fidejussioni, accettazioni ed avalli con le modalità, le limitazioni e le cautele previste dal presente articolo.

Art. 58.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca sopra immobili situati, di regola, nella zona di azione del Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere in prestito e siano capaci di produrre un reddito dal Monte stesso riconosciuto certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le ipoteche concesse a garanzia di operazioni compiute dall'Istituto devono essere normalmente di primo grado e dirette. In ogni caso, il valore delle ipoteche o dei pesi precedenti, con gli accessori per gli interessi e spese giudiziali, unito a quello del credito dell'Istituto non deve eccedere la metà del valore cauzionale degli immobili.

Le perizie devono essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benevise al Monte, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere rimborsati mediante rate fisse di ammortamento annuale o semestrale in un periodo massimo di anni venti.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso di mutui ipotecari in unica soluzione; in questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario dovrà regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le somme da impiegarsi in operazioni ipotecarie in genere non dovranno eccedere complessivamente il 15 per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Le somme da impiegarsi in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Province ed i Comuni ed in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti (le quali ultime non devono comunque superare il 5%), non debbono eccedere complessivamente il dieci per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

I mutui chirografari ad enti morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni dieci.

Art. 61.

Il Monte, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può assumere il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale. Può gestire ed amministrare patrimoni, effettuare per conto di terzi operazioni di riscossione e, previa totale copertura, di pagamento nell'ambito delle funzioni e dei servizi bancari in genere, nonchè di compra-vendita di titoli.

Il Monte può concedere ad accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza — con emissione o meno di assegni circolari e bancari — dell'Istituto di emissione, dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, di altri Monti e Casse di risparmio, di Istituti di credito di notevole importanza.

Il Monte può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni. Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contenute negli articoli 55, 56, 57, 58 59, 60 e nel presente articolo.

Art. 62.

L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione entro il mese successivo, approva il bilancio ed assegna almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio all'aumento del fondo di riserva ordinaria e del fondo di garanzia federale ed i rimanenti decimi alle erogazioni di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità con particolare riguardo al disimpegno gratuito di oggetti impegnati da poveri.

Quando il fondo di riserva ordinaria sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi fiduciari ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza, beneficenza e pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

p. *Il Monte di Credito su Pegno di Rovigo*
Il presidente: (firma illeggibile)

Il direttore: (firma illeggibile)

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

(7006)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1961.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Pompei (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunata del 22 ottobre 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Pompei (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pompei;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, del comune di Pompei;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona.

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre o costituire un caratteristico complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale, forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Pompei (Napoli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Pompei provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 ottobre 1961

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 42 - (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 22 ottobre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Reale, si è riunita la Commissione.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) AUTOSTRADA NAPOLI-POMPEI - Imposizione vincolo sui suoli a monte ed a valle dell'Autostrada.

2) Imposizione vincolo d'insieme sui territori dei Comuni Vesuviani - (Sant'Anastasia, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Resina, POMPEI, Boscotrecase, Portici, Torre Annunziata):

Aperta la seduta, il presidente propone di invertire l'ordine del giorno e di discutere per primo argomento l'imposizione di vincolo di insieme sui territori Comunali dei paesi Vesuviani perchè, se si decide tale vincolo, non vi è ragione di discutere l'imposizione di vincolo su i terreni a monte e a valle dell'Autostrada NAPOLI-POMPEI, ricadendo detti terreni sotto la circoscrizione dei Comuni Vesuviani, indicati al punto 2 dell'ordine del giorno.

La proposta è accolta e il presidente chiede ai sindaci e ai delegati dei sindaci, presenti, di conoscere se esistono, nei Comuni amministrati, regolamenti edilizi comunali e piani regolatori.

Prendono la parola:

(*Omissis*).

Udite le relazioni dei rappresentanti dei vari comuni, il presidente e il soprintendente richiamano l'attenzione di tutti i presenti sulla inderogabile necessità di imporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su i territori dei Comuni Vesuviani - alcuni dei quali sono addirittura senza neanche regolamento edilizio - al fine di non menomare irrimediabilmente la caratteristica e suggestiva bellezza paesistica e panoramica di queste contrade alle falde del Vesuvio. Essi ritengono pertanto che sia quanto mai opportuno imporre il vincolo di insieme su ogni comune. I rappresentanti dei Comuni interessati dichiarano di essere in massima parte d'accordo sulla necessità di porre un vincolo ma ritengono che l'imposizione del vincolo sull'intero territorio è eccessiva perchè comprenderebbe anche località di non rilevante interesse paesistico e chiedono quindi, che sia limitata a determinate zone, costituendo, così, delle fasce di protezione.

Il prof. Pacini, l'arch. De Pascale e l'ing. Carola replicano chiarendo innanzi, tutto, che il vincolo non vuole significare divieto assoluto di edificabilità, ma deve essere inteso soltanto come una disciplina contro indiscriminate costruzioni che potrebbero alterare pregiudizievolmente il paesaggio e, data la particolare natura della località, fanno presente l'imposizione di accogliere la richiesta di una riduzione di vincolo, rendendosi difficile una esatta delimitazione tra zone di maggiore o minore interesse paesistico, senza dire degli inevitabili inconvenienti che essa comporterebbe.

Dopo ampia discussione, la Commissione che, alla unanimità, è d'accordo di imporre il vincolo d'insieme - decide di porre ai voti tale questione, discutendola Comune per Comune.

(*Omissis*).

COMUNE DI POMPEI: la Commissione all'unanimità, con il voto favorevole del rappresentante del Sindaco, si dichiara di parere favorevole alla imposizione di vincolo di insieme su tutto il territorio comunale di POMPEI; ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso è costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto oltre che da bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(7565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 154, relativo alla costruzione di un Liceo e di una Scuola di Amministrazione a Lomé (Repubblica del Togo).

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee pubblica nel n. 70 del 1° novembre 1961, il bando di gara n. 154, relativo alla costruzione di un Liceo e di una Scuola di Amministrazione a Lomé (Repubblica del Togo). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 545.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 2 anni.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Chef du Service des Travaux Publics de la République Togolaise a Lomé entro le ore 11 (ore 11 G.M.T.) del giorno fissato per la loro apertura che avrà luogo il 7 marzo 1962 alle ore 15 (ore 15 G.M.T.) nel Palais du Gouvernement (Salle de réunion de la commission des marchés).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7511)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 266, l'Amministrazione comunale di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7552)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 264, l'Amministrazione comunale di Casalnuovo Lucano (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7481)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 130, l'Amministrazione comunale di Palazzo San Gervasio (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7486)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 244, l'Amministrazione comunale di Abriola (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7477)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 229, l'Amministrazione comunale di Avigliano (Potenza) vene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7478)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 263, l'Amministrazione comunale di Atella (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7479)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 147, l'Amministrazione comunale di Banzi (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7480)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 102, l'Amministrazione comunale di Forenza (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7482)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 265, l'Amministrazione comunale di Lagonegro (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7483)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Montemilone (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7484)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 230, l'Amministrazione comunale di Lavello (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 46.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7485)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 231, l'Amministrazione comunale di Picerno (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7487)

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 268, l'Amministrazione comunale di Pignola (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7488)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno foglio n. 233, l'Amministrazione comunale di Rivello (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7490)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 131, l'Amministrazione comunale di Ruoti (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7491)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 232, l'Amministrazione comunale di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7489)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 269, l'Amministrazione comunale di Ruvo del Monte (Potenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7492)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 132, l'Amministrazione comunale di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7493)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 133, l'Amministrazione comunale di San Fele (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7494)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 234, l'Amministrazione comunale di Tito (Potenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7495)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 243, l'Amministrazione comunale di Trivigno (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7496)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 266 l'Amministrazione comunale di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.600.00 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7497)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Venosa (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7498)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 291, l'Amministrazione comunale di Umbertide (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7564)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 254, l'Amministrazione comunale di Marcetelli (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.448.441, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7553)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 286, l'Amministrazione comunale di Ascrea (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.074.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7554)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 253, l'Amministrazione comunale di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7555)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 252, l'Amministrazione comunale di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7556)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 236, l'Amministrazione comunale di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7557)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 267, l'Amministrazione comunale di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7558)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 103, l'Amministrazione comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 49.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7559)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 228, l'Amministrazione comunale di Brisighella (Ravenna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7560)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 283, l'Amministrazione comunale di Peglio (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7561)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 novembre 1961, i poteri conferiti al dott Giulio Sani, commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 4 novembre 1961 al 4 maggio 1962.

(7445)

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa « Pescatori di Sperlonga », con sede in Sperlonga (Latina)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 ottobre 1961 il dott. Antonio Cavàliere è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa « Pescatori di Sperlonga », con sede in Sperlonga (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 7 ottobre 1960, in sostituzione del sig. Francesco Scalesse, dimissionario.

(7446)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa combattenti ed impiegati di Montalbano Jonico (Matera).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1961 il geom. Michele Viggiani è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa combattenti ed impiegati di Montalbano Jonico (Matera), già messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto in data 10 febbraio 1954, in sostituzione del geometra Domenico Petrocelli.

(7448)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro « Faito », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1961, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di lavoro « Faito », con sede in Napoli, composto dei signori:

1) Del Prato dott. Sergio, presidente;
2) Nociti dott. Giovanni, membro;
3) Acciaio Vincenzo, membro.

(7447)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 17 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can.	599,50	599,50	599,75	599,70	598,75	599,56	599,75	599,60	599,50	599,50
Fr. Sv.	143,53	143,50	143,49	143,495	143,50	143,49	143,50	143,50	143,48	143,52
Kr. D.	90,09	90,10	90,11	90,085	90,05	90,11	90,0875	90,10	90,11	90,10
Kr. N.	87,14	87,16	87,15	87,17	87,12	87,16	87,17	87,15	87,16	87,15
Kr. Sv.	120,08	120,07	120,09	120,08	120,05	120,08	120,08	120,05	120,09	120,10
Fol.	172,26	172,30	172,34	172,355	172,25	172,28	172,35	172,25	172,28	172,25
Fr. B.	12,45	12,465	12,46875	12,47	12,465	12,47	12,4685	12,46	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,47	126,42	126,43	126,41	126,40	126,43	126,395	126,45	126,44	126,45
Lst.	1747,04	1747,10	1747 —	1747,10	1746,90	1747,10	1747,10	1747 —	1747,10	1747 —
Dm. occ.	155,03	155,01	155,04	155,035	155,02	155,01	155,02	155 —	155,01	155,10
Scell. Austr.	24,02	24,03	24,04	24,03625	24 —	24,03	24,0322	24,03	24,03	24,03
Escudo Port.	21,77	21,77	21,83	21,78	21,70	21,78	21,7725	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 17 novembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	100,10
Id. 3,50 % 1902	100 —
Id. 5 % 1935	106,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 novembre 1961

Valuta	Cambio medio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	599,725
1 Franco svizzero	143,497
1 Corona danese	90,086
1 Corona norvegese	87,17
1 Corona svedese	120,08
1 Fiorino olandese	172,352
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	120,402
1 Lira sterlina	1747,10
1 Marco germanico	155,027
1 Scellino austriaco	24,034
1 Escudo Port.	21,776

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1298 — Data: 16 marzo 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Puoti Laura, nata a Santa Maria a Vico il 8 novembre 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 105.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1263 — Data: 8 marzo 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Palma Chiarina, nata a San Antimo il 15 dicembre 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.500.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1075 — Data: 14 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Coppola Luigi, nato a Sfriano l'8 febbraio 1889 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 8 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Eredi Marassi Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data: 8 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Eredi Marassi Adelaide e Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restitazione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: GRECO

(7549)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 355-FI », della ditta Luciano Giovannini, già esercente un laboratorio di argenteria in Firenze, via del Leone n. 8.

(7508)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di rimboschimento e consolidamento della zona a nord dell'abitato di Librizzi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 43, foglio n. 370, sono state dichiarate di pubblica utilità, le opere di rimboschimento e consolidamento della zona a nord dell'abitato di Librizzi.

Detti lavori rientrano tra quelli previsti dall'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. La durata di efficacia del presente decreto è limitata a due anni a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(7382)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12463, in data 2 novembre 1961, il geom. Raffaello Pratesi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia.

(7383)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12458, in data 2 novembre 1961, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1961 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera affidata all'avv. Giovanni Laureano.

(7384)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia

Il divieto di caccia alla pernice rossa, disposto con il decreto ministeriale 12 agosto 1957, in tutto il territorio della provincia di Imperia, viene revocato.

(7381)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione delle attività e passività del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento), in liquidazione coatta, al Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento e autorizzazione a quest'ultimo per l'apertura di uno sportello in Montesarchio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione adottata in data 5 maggio 1960 dal Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di concerto col Collegio sindacale, relativa alla assunzione di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento), in liquidazione coatta;

Vista la deliberazione adottata in data 10 giugno 1960 dal Commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento), di concerto col Comitato di sorveglianza, relativo alla cessione di tutte le attività e passività dell'ente al Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento;

Considerata l'opportunità, al fine di agevolare la liquidazione dell'ente cedente, di autorizzare la su menzionata cessione;

Dispone:

1. — Il Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento), in liquidazione coatta, è autorizzato a cedere le proprie attività e passività al Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, alle condizioni e clausole stabilite nella convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati a Benevento addì 10 ottobre 1961, registrata a Benevento il 10 ottobre 1961 al n. 4080 mod. II vol. 41;

2. — Il Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento è autorizzato ad aprire in Montesarchio (Benevento) un proprio sportello bisettimanale abilitato alle sole operazioni di prestito sopra pegno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1961

Il Governatore: CARLI

(7208)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a trentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1961, registro n. 4, foglio n. 81, col quale è stato indetto un concorso, per esami a trentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Carelli dott. Antonio, consigliere di Stato.

Componenti:

Agnesina dott. Vincenzo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo della polizia;

Bruno dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

D'Avanzo prof. Walter, libero docente in diritto civile;

Galli ten. gen. Sabatinò Cesare, tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Mantineo magg. gen. Umberto, direttore della divisione forze armate polizia.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Alessandro Voci, consigliere di I classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 agosto 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1961
Registro n. 27 Interno, foglio n. 347. — MENICHELLA

(7539)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 15 maggio 1961, n. 4073, con il quale fu indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolameno 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:

De Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Membri:

Fracasso dott. Paolo, medico provinciale;

Bartorelli prof. Cesare, direttore dell'Istituto di patologia medica dell Università di Siena;

Gallone prof. Luigi, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Siena;

Provvedi dott. Renato, medico condotto di ruolo del comune di Siena.

Il dott. Vincenzo Pagano, direttore di sezione della prefettura di Siena, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Siena.

Siena, addì 7 novembre 1961

Il medico provinciale: FRACASSO

(7542)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 27 gennaio 1961, n. 5226, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1958;

Considerato che il prof. Bartolomeo Vezzoso, ispettore generale medico e componente la predetta Commissione è stato destinato al altra sede e quindi si è trasferito da Siena;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Rocchetto, medico provinciale di I classe è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 5226 del 27 gennaio 1961 in sostituzione del prof. Bartolomeo Vezzoso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 8 novembre 1961

Il medico provinciale: FRACASSO

(7541)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 342 del 30 gennaio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 settembre 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 44, 54 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti, di cui alla narrativa premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Cucugliata dott. Venanzio, vice prefetto.

Componenti:
Mele dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Bagolan prof. dott. Paolo, libero docente di patologia chirurgica designato dall'Ordine dei medici-chirurghi di Latina;
Zaccagnini dott Pio, primario medico di ruolo dell'Ospedale civile di Latina;
Colangelo dott. Guido, medico condotto del comune di Terracina, designato dal comune di Itri.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Anacreonte De Simone, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La sede per il loro svolgimento è fissata presso l'Ospedale civile di Formia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario.

Latina, addì 8 novembre 1961

Il medico provinciale: MELE

(7527)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di osterica condotta vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 345 in data 29 aprile 1961, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960;
Visto il successivo decreto n. 2844 del 18 agosto 1961, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria delle candidate idonee, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960:

1. Ghizzoni Lucia . . . . . . punti 53,825 su 100
2. Bricchi Luisa . . . . . . » 52,561 »
3. Ferri Pierina . . . . . . » 51,700 »
4. Basso Lidia . . . . . . » 51,400 »
5. Mozzi Ernestina . . . . . . » 50,858 »
6. Negri Letizia . . . . . . » 50,616 »
7. Benzi Elena . . . . . . » 50,424 »
8. Tinti Emilia . . . . . . punti 50,275 su 100
9. Fanzola Livia . . . . . . » 49,407 »
10. Contini Rita . . . . . . » 49,387 »
11. Passera Franca . . . . . . » 49,089 »
12. Moroni Edda . . . . . . » 48,863 »
13. Simoni Clelia . . . . . . » 48,766 »
14. Mancuso Sonia Maria, coniugata con un figlio . . . . . . » 47,750 »
15. Mosella Giovanna . . . . . . » 47,750 »
16. Capelli Alessandrina . . . . . . » 47,250 »
17. Maestri Maria . . . . . . » 47,112 »
18. Scotti Anna . . . . . . » 47,032 »
19. Bozzarelli Virginia . . . . . . » 46,695 »
20. Rabitti Adele . . . . . . » 46,353 »
21. Bertazzoni Adriana . . . . . . » 46,291 »
22. Covelli Anna . . . . . . » 46,187 »
23. Maggi Rosa . . . . . . » 45,425 »
24. Franzini Mara . . . . . . » 44,583 »
25. Ubertelli Luisa . . . . . . » 44,400 »
26. Vescovi Ermina . . . . . . » 44,287 »
27. Tornato Carla . . . . . . » 44,141 »
28. Caborni Carmen . . . . . . » 43,825 »
29. De Gaspari Maria . . . . . . » 43,550 »
30. Valla Maria . . . . . . » 41,510 »
31. Segalini Anna . . . . . . » 40,989 »
32. Ceruti Luisa . . . . . . » 40,906 »
33. Barani Maria . . . . . . » 40,275 »
34. Fuochi Iole . . . . . . » 39,710 »
35. Bellini Rosa . . . . . . » 39,575 »
36. Minari Argentina . . . . . . » 39,541 »
37. Molinari Nevina . . . . . . » 38,250 »
38. Sartori Anna . . . . . . » 36,397 »
39. Anselmi Maria . . . . . . » 36,300 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 6 novembre 1961

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 3607, con il quale si approva la graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960;
Visto l'ordine delle preferenze per le sedi poste a concorso, indicato dalle candidate comprese nella graduatoria predetta;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960 e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicato:

1) Ghizzoni Lucia: San Giorgio Piacentino (condotta unica);
2) Bricchi Luisa: Calendasco (condotta unica);
3) Ferri Pierina: Bobbio (condotta unica).

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 6 novembre 1961

Il medico provinciale: LANZARINI

(7415)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pescara n. 8892 del 30 dicembre 1960, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1960;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni del Prefetto di Pescara, del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici e quelle dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso, è composta come segue:

Presidente:
Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Franco dott. Pasquale, medico provinciale;
Paolini prof. dott. Renato, docente in patologia medica;
De Vincentiis prof. dott. Andrea, docente in patologia chirurgica;
Grossi dott. Mario, medico condotto.

Segretario:
Quitadamo dott. Nicola, funzionario di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pescara ed in quello della prefettura di Pescara.

Pescara, addì 6 novembre 1961

Il medico provinciale: FRANCO

(7524)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3930 del 19 giugno 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1959;
Visto il proprio decreto n. 3931 del 19 giugno 1961, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;
Vista la lettera in data 12 ottobre 1961, n. 2697, con la quale l'Amministrazione comunale di San Biagio Platani ha comunicato di avere adottato la deliberazione n. 78 dell'8 settembre 1961, in corso di approvazione da parte dell'autorità tutoria, concernente la dichiarazione di decadenza del dott. Marsala Lucio dal posto di medico condotto del suddetto Comune;
Considerato che occorre procedere alla modifica del decreto n. 3931 del 19 giugno 1961, circa l'assegnazione della condotta su indicata;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 3931 del 19 giugno 1961, il dott. Piazza Bernardo, nato l'11 settembre 1927, è dichiarato vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 ed assegnato alla condotta di San Biagio Platani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e del Comune interessato.

Agrigento, addì 31 ottobre 1961

Il medico provinciale: INFURNA

(7418)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;
Considerato che il dott. Squillacioti Antonio, vincitore della condotta medica di Cenadi, ha rinunziato;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;
Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria, dopo il dott. Squillacioti Antonio, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina: Carnovale dott. Nazareno, Broussard dott. Francesco, Barillaro dott. Francesco e Ocello dott. Michele;
Considerato, inoltre, che il dott. Ianni Mercurio Alfredo che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Cenadi indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dott. Ianni Mercurio Alfredo è dichiarato vincitore della condotta medica di Cenadi in sostituzione del dott. Squillacioti Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Cenadi.

Catanzaro, addì 28 ottobre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(7420)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5158 del 22 novembre 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1959;
Visto il proprio decreto n. 872 del 13 febbraio 1961, con il quale dall'elenco delle condotte ostetriche messe a concorso con il decreto succitato è stata stralciata la prima condotta del comune di Petilia Policastro;
Visto il proprio decreto n. 2863 del 26 aprile 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 5340 del 27 settembre 1961, relativo all'ammissione delle concorrenti al concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 5413 del 9 ottobre 1961, che modifica il succitato decreto;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta di cui in premessa:

1.	Baldari Ines	punti 62,90
2.	Pasqualini Maria	» 58,63
3.	Buti Venanzia	» 57,21
4.	Rinandi Marisa	» 53,98
5.	Cingottini Lucia	» 53,55
6.	Saporito Concetta	» 53.25
7.	Rizzo Rosaria	» 52,91
8.	Fusca Filippina	» 52,25
9.	Cerato Rosa	» 52,240
10.	Matacera Teresina	» 51,90
11.	Luzzi Silvana	» 51,50
12.	Curcio Giulia	» 51,48
13.	Rosati Raffaella	» 51 —
14.	Lio Teresa	» 50,43
15	Bennardo Emma	» 50 —
16	Iovene Concetta, nata l'8 novembre 1934	» 50 —
17.	Scalise Maria, nata il 25 giugno 1937	» 50 —
18.	Tiranti Silena	» 49.97
19.	Cichelli Agata	» 49,70
20.	Perri Maria Annunziata	» 49,53
21.	Porco Ede	» 49 —
22.	Mazzei Maria	» 48,70
23.	Sarzi Sartori Fernanda	» 48,675
24.	Tassone Giuseppina	» 48.37
25.	Condò Domenica	» 48,20
26.	Ferrini Emma	» 48 —
27.	Fiumanò Isabella	» 47,98
28.	Di Renzo Concetta	» 47,45
29.	Lio Aurora	» 47,25
30.	Caputo Emilia	» 47,08
31.	Ierardi Agata	» 46,80
32.	Verardi Carmela	» 46,29
33.	Covello Cristina	» 45,60
34.	Zaffino Maria Rosaria	» 44,45
35.	Frontera Rosina	» 43,58
36.	Bruno Elena	» 43,18
37.	Aiello Teresa	» 43,10
38.	Alfi Maria Filippina	» 43 —
39.	Paccone Santa	punti 42,72
40.	Cupelli Peppina	» 42,45
41.	Muraca Teresina	» 42,07
42.	Ferrara Adelina	» 42 —
43.	Lavia Gina	» 41,30
44.	Menzano Maria	» 40,36
45.	Benevento Maria	» 39,82
46.	Guiglia Vittorina	» 39,790
47.	Lauretig Melania	» 37.560
48.	De Marinis Caterina	» 37,27
49.	Fonte Natalina	» 37 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio a quello della prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 31 ottobre 1961

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5587 del 31 ottobre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al *30 novembre 1959*;

Viste le domande prodotte dalle candidate con l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuna di esse ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle sede a fianco di ciascuna segnata:

1) Baldari Ines: Catanzaro;
2) Pasqualini Maria: Santa Caterina Ionio;
3) Buti Venanzia: Marcedusa;
4) Rinaldi Marisa: Tiriolo;
5) Cingottini Lucia: Sorianello;
6) Rizzo Rosaria: Nardodipace;
7) Fusca Filippina: Cerenzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 31 ottobre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(7416)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.